



Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Le novità della nuova legislazione

Webinar Confindustria
25 ottobre 2022

Giulia Bottazzi
European Commission, DG FISMA

CSRD – Panoramica

(1/2)

Estensione
ambito di
applicazione a
tutte le grandi
imprese e a
tutte le
imprese
quotate

Ampliamento
obblighi
informativi
«NFRD»:
informativa
sulla
sostenibilità

Principi
obbligatori UE
per
informativa
sulla
sostenibilità
(ESRS)

Certificazione
di conformità
“limitata”
(in futuro,
“certificazione
ragionevole”)

Pubblicazione
relazione sulla
gestione
tramite
formato unico
elettronico

CSRD – Panoramica

(2/2)

- ❑ Modifiche: direttiva contabile (2013/34/UE), direttiva trasparenza (2004/109/CE), direttiva sulle revisioni legali dei conti (2006/43/UE), regolamento (UE) sulla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico (537/2014)
- ❑ Revisione periodica norme informativa sulla sostenibilità
- ❑ Accordo politico raggiunto a giugno 2022. Revisione giurilinguisti in corso. Firma testo definitivo e pubblicazione Gazzetta Ufficiale prevista per dicembre 2022
- ❑ Recepimento CSRD: 18 mesi dall'entrata in vigore

Ambito di applicazione e date di applicazione

- ❑ **“Imprese soggette a obblighi NFRD”**: esercizio finanziario 2024 (pubblicazione nel 2025)
- ❑ **Altre grandi imprese**: esercizio finanziario 2025 (pubblicazione nel 2026)
- ❑ **PMI quotate (ad eccezione delle microimprese)**: esercizio finanziario 2026 (pubblicazione nel 2027) **[2 anni opt-out]**
- ❑ **Imprese non-UE con succursali/impresie figlie nell’UE oltre soglie UE**: esercizio finanziario 2028 (pubblicazione nel 2029)



Stesse date di applicazione per imprese non-UE quotate nei mercati regolamentati UE

Informativa sulla sostenibilità

Artt. 19 bis / 29 bis

(1/3)

□ **“Doppia rilevanza”**: informazioni necessarie per comprendere l’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità (prospettiva inside-out) e il modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono su risultati, situazione e andamento delle imprese (prospettiva outside-in)

- ✓ Breve descrizione modello e strategia aziendali impresa (resilienza, opportunità, piani per la transizione, portatori di interessi, attuazione strategia impresa)
- ✓ Descrizione degli obiettivi (inclusa riduzione emissioni gas serra)
- ✓ Descrizione del ruolo/competenze degli organi di amministrazione, gestione e controllo
- ✓ Descrizione delle politiche dell'impresa
- ✓ Esistenza sistemi di incentivi per organi di amministrazione, direzione e controllo
- ✓ Descrizione procedure di due diligence (obblighi UE), ripercussioni negative catena del valore dell'impresa (prodotti e servizi, rapporti commerciali, catena di fornitura), azioni per prevenire o attenuare ripercussioni negative
- ✓ Principali rischi per l'impresa
- ✓ Indicatori pertinenti

Informativa sulla sostenibilità

Artt. 19 bis / 29bis

(2/3)

- ❑ Informazioni su attività dell'impresa e la sua catena del valore (prodotti e servizi, rapporti commerciali e catena di fornitura)
 - Primi 3 anni di applicazione: in caso di indisponibilità delle informazioni necessarie, spiegazione sforzi compiuti
 - Limite a tutela delle PMI: no richiesta di informazioni a PMI nella catena del valore che ecceda l'informazione da pubblicare conformemente ai principi UE per PMI
 - Obblighi informativi proporzionati: i principi UE devono tenere in considerazione le difficoltà dell'impresa nell'ottenere informazioni dalle imprese nella propria catena del valore
- ❑ Ove opportuno, riferimenti ad altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione
- ❑ Omissione di informazioni in casi eccezionali (rischio grave compromissione posizione commerciale impresa)



Dialogo con rappresentanti lavoratori per verificare informazioni sostenibilità

Informativa sulla sostenibilità per PMI quotate (deroga)

(3/3)

- ❑ Opzione per PMI quotate (e per PMI non quotate, su base volontaria) > informativa limitata a:
 - breve descrizione modello e strategia aziendali dell'impresa
 - descrizione politiche dell'impresa
 - principali ripercussioni negative e azioni per prevenirle o attenuarle
 - principali rischi per l'impresa
 - indicatori chiave



Informativa conforme a principi UE (ESRS) per PMI

- ❑ Primi 2 anni di applicazione: possibile opt-out (con breve indicazione motivi)

Relazione sulla sostenibilità per imprese non-UE con ricavi netti superiori a EUR 150 milioni – Art. 40 bis

- ❑ Obblighi informativi per:
 - Imprese figlie (grandi imprese o PMI quotate) di un'impresa non-UE con ricavi netti superiori a EUR 150 milioni (negli ultimi 2 esercizi consecutivi); oppure
 - succursale (che ha generato in UE ricavi netti superiori a EUR 40 milioni nell'esercizio precedente) di un'impresa non-UE con ricavi netti superiori a EUR 150 milioni (negli ultimi 2 esercizi consecutivi).
- ❑ L'impresa figlia/succursale pubblica la relazione sulla sostenibilità a livello consolidato dell'impresa non-UE
- ❑ Informazioni sulla sostenibilità di cui all'Art. 29 bis, escluse le informazioni su resilienza, opportunità, principali rischi




Comunicazione conforme a principi UE (ESRS) specifici per imprese non-UE con ricavi netti superiori a EUR 150 milioni

> *Alternativa: informativa sulla sostenibilità conforme ai principi UE (ESRS) o equivalenti*

Principi UE per l'informativa sulla sostenibilità

European Sustainability Reporting Standards "ESRS"



- Sviluppo principi da parte di **EFRAG**, adozione da parte della Commissione con **atti delegati, previa consultazione Stati membri e organismi UE rilevanti – Art. 49**
- Riesame obbligatorio principi UE ed eventuale modifica ogni 3 anni

Normative da tenere in considerazione per l'adozione dei principi ESRS

- ❑ Iniziative di normazione a livello internazionale in materia di informativa sulla sostenibilità
- ❑ Informazioni necessarie ai partecipanti ai mercati finanziari per adempiere gli obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR)
- ❑ Criteri, degli indicatori e delle metodologie di cui al regolamento (UE) 2020/852 (tassonomia)
- ❑ Obblighi di informativa applicabili agli amministratori degli indici di riferimento (regolamenti delegati (EU) 2020/1816, 2020/1817 e 2020/1818 - Benchmark)
- ❑ Informative specificate negli atti di esecuzione adottati ai sensi regolamento (UE) 575/2013 (CRR)
- ❑ Raccomandazione 2013/179/UE (prestazioni ambientali nel ciclo di vita di prodotti e organizzazioni)
- ❑ Direttiva 2003/87/CE (scambio quote emissioni gas serra)
- ❑ Regolamento (UE) 2021/1119 (normativa europea sul clima)
- ❑ Regolamento (CE) 1221/2009 (sistema comunitario di ecogestione e audit – EMAS)
- ❑ Direttiva (UE) 2019/1937 (protezione whistleblowers)

Principi UE “ESRS” – Art. 29 ter

Prima serie: *principi trasversali e relativi ai fattori ESG*

(1/2)

- ❑ Principi trasversali per l’informativa sulla sostenibilità ex Artt. 19 bis / 29 bis
- ❑ Informazioni di cui hanno bisogno i partecipanti ai mercati finanziari per poter adempiere agli obblighi di cui al regolamento (UE) SFDR (2019/2088)

Questioni ambientali

1. Mitigazione cambiamenti climatici
2. Adattamento cambiamenti climatici
3. Risorse idriche e marine
4. Uso risorse ed economia circolare
5. Inquinamento
6. Biodiversità ed ecosistemi

Questioni sociali e in materia di diritti umani

1. Parità di trattamento e pari opportunità
2. Condizioni di lavoro
3. Rispetto dei diritti umani

Questioni di governance

1. Ruolo organi amministrazione, gestione e controllo
2. Sistemi controllo e gestione rischio
3. Etica aziendale e cultura d’impresa (inclusa lotta corruzione)
4. Attività influenza politica
5. Rapporti con clienti e fornitori

Principi UE “ESRS” – Art. 29 ter

Seconda serie: *principi settoriali*

(2/2)

- ❑ Principi proporzionati alla portata dei rischi e impatti su questioni di sostenibilità per ciascun settore
- ❑ Principi relativi a settori ad alto rischio/impatto, tra cui:
 - agricoltura, silvicoltura e pesca
 - attività estrattiva (inclusi petrolio, gas, minerali)
 - attività manifatturiere (inclusi cibo e tessili)
 - fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
 - fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento
 - costruzioni
 - commercio all'ingrosso e al dettaglio
 - trasporto e magazzinaggio
 - attività immobiliari

Principi “ESRS per PMI” – Art. 29 quater

- ❑ Principi UE semplificati per PMI quotate
- ❑ Principi per PMI non-quotate (informativa su base volontaria)
- ❑ Possibilità di non comunicare l’informativa sulla sostenibilità per i primi due esercizi finanziari (opt-out)

Principi “ESRS per imprese non-UE con ricavi netti superiori a EUR 150 milioni” – Art. 40 ter

- ❑ Per la relazione sulla sostenibilità di:
 - Grandi imprese o PMI quotate figlie di un’impresa non-UE con ricavi netti superiori a EUR 150 milioni;
 - succursali (che hanno generato in UE ricavi netti superiori a EUR 40 milioni) di un’impresa non-UE con ricavi netti superiori a EUR 150 milioni.
- ❑ Informazioni sulla sostenibilità di cui all’Art. 29 bis, escluse le informazioni su resilienza, opportunità, principali rischi

Esenzione per imprese figlie e imprese madri

- ❑ Un'impresa UE parte di un gruppo di imprese è esentata dall'informativa di sostenibilità a livello individuale se è ricompresa (unitamente ad eventuali imprese figlie) nell'informativa consolidata sulla sostenibilità pubblicata dall'impresa madre (UE/non-UE) in linea con ESRS o equivalenti
 - Grandi imprese quotate: no esenzione
 - In caso di differenze significative tra i rischi/impatti del gruppo e i rischi/impatti di una singola impresa figlia, l'impresa madre fornisce spiegazioni sui rischi/impatti
- ❑ Un'impresa che pubblica l'informativa consolidata di sostenibilità è esente dall'informativa di sostenibilità a livello individuale

Informativa sulla sostenibilità per imprese non-UE

	Imprese non-UE quotate nei mercati regolamentati UE	Imprese non-UE con ricavi netti > €150M e con succursali/impresе figlie in UE	Imprese non-UE aventi imprese figlie in UE
Obblighi informativi	Informativa sulla sostenibilità conforme a ESRS o principi equivalenti	Comunicazione sulla sostenibilità (a livello consolidato dell'impresa madre) effettuata dalla succursale/impresa figlia conforme a ESRS specifici per imprese non-UE con ricavi netti superiori a EUR 150 milioni. Alternativa: Informativa sulla sostenibilità conforme a ESRS o principi equivalenti	Per consentire all'impresa figlia UE di usufruire dell'esenzione, l'impresa madre non-UE può pubblicare informativa consolidata sulla sostenibilità conforme a ESRS o principi equivalenti. Primi 7 anni da entrata in vigore: possibilità di ricorrere alla "consolidazione artificiale" (un'impresa UE figlia di un'impresa non-UE pubblica informativa sulla sostenibilità per tutte le imprese UE del gruppo – Art. 48 decies)

Certificazione di conformita' per informativa sulla sostenibilita' – Art. 34

- ❑ Obbligo di certificazione “limitata” di conformita'. Possibile obbligo futuro di certificazione “ragionevole” – modifica tramite atto delegato
- ❑ Certificazione di conformita' puo' essere effettuata da revisore legale dei conti o da prestatore indipendente di servizi di certificazione (accreditato)

Principi UE per certificazione di conformita'

- Adozione principi UE per certificazione limitata tramite atto delegato della Commissione entro ottobre 2026. Stati membri possono applicare principi nazionali in assenza di principi UE.
- Adozione principi UE per certificazione ragionevole tramite atto delegato della Commissione entro ottobre 2028, previa valutazione della fattibilita'.

Pubblicazione dell'informativa sulla sostenibilità

- ❑ Sezione dedicata all'interno della relazione sulla gestione
- ❑ Relazione sulla gestione in formato digitale (ESEF Delegated Regulation 2019/815)
- ❑ Pubblicazione (registro delle imprese / sito web) unitamente alla relazione sulla certificazione di conformità

Thank you



© European Union, 2022

Reuse authorised under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence.

